



REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

Visti gli artt. 53 e segg. della Legge cantonale sull'assistenza sociale (Las), 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 LOC, 8, 106 e 107 del Regolamento comunale, decreta:

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e basi legali

- ¹ Il Comune di Tresa intende sostenere puntualmente e tempestivamente i propri cittadini che si trovano in difficoltà economica temporanea.
- ² Base legale del presente Regolamento è l'art. 53 cpv. 2 Las.

Art. 2 Beneficiari

- ¹ Sono i beneficiari ai sensi del presente Regolamento comunale i cittadini di Tresa (cittadini Svizzeri o con permesso "C"), residenti nel comune da almeno tre anni, che non possono ottenere l'aiuto assistenziale cantonale o altri aiuti, pubblici o privati, oppure quando questi ultimi aiuti risultano comunque insufficienti.
- ² Possono beneficiare delle prestazioni comunali le persone sole, i coniugi e le famiglie che non conseguono il reddito disponibile di cui all'art. 4 cpv. 1 del Regolamento.

Art. 3 Natura

- ¹ Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso a prestazioni cantonali di carattere ricorrente.
- ² Esse possono essere intese quale incentivo o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.
- ³ In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale del contributo elargito.

Art. 4 Diritto alle prestazioni

- ¹ Ha diritto alle prestazioni il richiedente che non raggiunge il reddito residuale, se del caso delle persone conviventi o dei parenti, calcolato secondo la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, maggiorato del 60 %.
- ² Sono escluse dal diritto le persone sole con una sostanza superiore a CHF 10'000.- e i coniugi o le famiglie con una sostanza superiore a CHF 20'000.00

Art. 5 Casi di esclusione

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) beneficiari di prestazioni assistenziali ai sensi della Legge sull'assistenza sociale o che ne inoltrano richiesta;
- b) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- c) le persone che, pur avendone diritto, rinunciano alle prestazioni elencate all'art. 2 cpv. 1 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps);
- d) persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (es. detenuti);
- e) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali o comunali, così come degli oneri sociali previsti dalla legge senza validi motivi di ordine finanziario;



- f) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- g) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Las, o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

Art. 6 Casi di rigore

È data facoltà al Municipio, in caso di disagio particolarmente grave, di erogare prestazioni anche a persone escluse sulla base degli art. 2, 4 e 5.

Art. 7 Autorità competenti

La decisione di concessione del contributo compete al Municipio su preavviso del Servizio sociale vagliando la tipologia d'intervento in funzione del credito stanziato a preventivo.

CAPITOLO 2 PRESTAZIONI

Art. 8 Prestazioni

- ¹ Il contributo comunale è volto a erogare una prestazione finanziaria una tantum, intesa come unica e annuale, per aiutare i cittadini a far fronte a bisogni di prima necessità o spese straordinarie.
- ² Di regola, la prestazione deve sanare definitivamente la situazione di bisogno.
- ³ La richiesta deve essere ripresentata di volta in volta, è valida unicamente per la singola fattispecie e per l'anno civile in cui è stata inoltrata.
- ⁴ Con i bisogni di prima necessità e spese straordinarie si intendono:
 - a) i beni di prima necessità;
 - b) l'arredamento essenziale;
 - c) spese per le attività a pagamento in ambito scolastico;
 - d) spese per servizi funebri e di sepoltura ai sensi degli artt. 20, 51 e 54 della Las;
 - e) spese di cura e malattia non riconosciuti dall'assicurazione malattia;
 - f) cure dentarie e protesi, occhiali, apparecchi acustici e telefono di soccorso, da intendersi quale prestito e destinato a persone che hanno terminato l'obbligo scolastico e può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 10 unicamente se il richiedente non dispone di una copertura assicurativa;
 - g) aiuti alla maternità e all'infanzia;
 - h) aiuti temporanei o particolari per il reinserimento nel mondo del lavoro, in ambito sociale e per sanare una situazione di bisogno.

Art. 9 Deposito garanzia

- ¹ Il Comune eroga prestazioni per il deposito di garanzia necessario per la conclusione di un contratto di locazione per l'alloggio personale o familiare.
- ² Il contributo è da considerare quale prestito.
- ³ Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire preventivamente con il beneficiario, rispettivamente con il locatore. E' da preferire la soluzione di stipula di un contratto di assicurazione della cauzione d'affitto (es. SwissCaution).

Art. 10 Ammontare delle prestazioni

- ¹ Il contributo annuo massimo corrisponde a CHF 3'000.- per le persone sole e a CHF 4'000.- per le economie domestiche con più di un componente.



² Per ogni figlio a carico, oltre al primo, l'importo può essere aumentato di CHF 500.-.

Art. 11 Spese per i servizi funebri e la sepoltura

¹ Sono segnatamente considerate spese funerarie e di sepoltura:

- a) Quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo la modalità d'uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- b) Quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

² Il contributo comunale può essere erogato con riferimento alle direttive in materia di spese funerarie emanate dalla Sezione del sostegno sociale.

³ Per l'erogazione del contributo si applica l'art. 54 della legge sull'assistenza sociale.

CAPITOLO 3 PROCEDURA

Art. 12 Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite dell'Ufficio sociale comunale.

² L'Ufficio sociale comunale richiederà la documentazione necessaria per la decisione, il richiedente deve garantire la propria collaborazione fornendo:

- a) l'ultima notifica di tassazione disponibile e l'ultima dichiarazione fiscale, come pure ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- b) la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 9);
- c) i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

³ Il richiedente è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

⁴ A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 13 Abusi

¹ La prestazione sarà negata se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazione di dati.

² La prestazione, già percepita indebitamente, deve essere rimborsata al Comune.

³ Rimane riservata l'azione penale.

Art. 14 Assistenza tra privati

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CCS.

Art. 15 Decisione

¹ L'Ufficio sociale comunale presenta il proprio preavviso al Municipio, cui compete la decisione sulla domanda.

² Nei casi urgenti l'Ufficio sociale comunale è autorizzato a concedere aiuti fino all'importo massimo di CHF 300.-.

CAPITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Competenza

- ¹ Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
- ² Nel caso di delega decisionale a un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 17 Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2025, riservata l'approvazione della Sezione degli Enti locali e abroga il Regolamento per la prestazione complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi dell'ex Comune di Croglia del 17 febbraio 1992 e ogni altra norma legata agli aiuti sociali adottata dagli ex Comuni di Croglia, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa.

Approvato dal Municipio di Tresa con RM no. 634/2024 del 24 giugno 2024

Adottato dal Consiglio Comunale di Tresa il 20 agosto 2024

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con decisione n. 007134 del 27 gennaio 2025